UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo

REGIONE PIEMONTE

Direzione
Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro
Settore Attività Formativa

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione Generale per le Politiche per l'Orientamento e la Formazione

APPRENDISTATO 2009 - 2011

Indirizzi per la programmazione e gestione dei Servizi formativi per l'apprendistato

Provvedimento attuativo della Legge regionale 26 gennaio 2007, n. 2 sulla

"DISCIPLINA DEGLI ASPETTI FORMATIVI DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO"

Atto regionale di indirizzo ai sensi della Legge regionale 26/04/2000, n. 44

Deliberazione della Giunta regionale n. 72-10516 del 29/12/2008

INDICE

Premessa ....……...3

Sezione 1 - Quadro normativo ……5

Sezione 2 - Obiettivi e finalità …….……7
2.1 Aspetti gestionali dei Servizi formativi …...……7

Sezione 3 - La formazione formale ..……..…… 9
3.1 Obiettivi ……..……9
3.2 Indirizzi organizzativi ..……...9
3.3 Definizione di "formazione formale"..……..……...….10
3.4 Dove si realizza la formazione formale……..……...10

Sezione 4 - Indicazioni generali sull'offerta pubblica dei Servizi formativi per l'apprendistato ...……11
4.1 Servizi formativi ammissibili al finanziamento ……..…….……11
4.2 Destinatari dei Servizi formativi …….……..11
4.3 Soggetti erogatori dei Servizi formativi ……11
4.4 Programmazione finanziaria …..…….…….……12
4.5 Spesa ammissibile ...…… 13
4.6 Riparto territoriale delle risorse finanziarie……..13
4.7 Controllo e monitoraggio delle operazioni …….. 14

Sezione 5 - Catalogo dell'offerta pubblica dei Servizi formativi per l'apprendistato.……15
5.1 Indirizzi per la costituzione del Catalogo.…….……..……..15
5.2 Nucleo di valutazione..……..……17
5.3 Caratteristiche delle proposte di candidatura.….....….……17
5.4 Formazione del tutore aziendale per la gestione del livello pratico formativo…....….……18
5.5 Formazione a distanza (FAD)….. ……18
5.6 Ripartizione delle ore di formazione per l'acquisizione di competenze di base e trasversali e di competenze professionalizzanti di tipo tecnico-scientifico ed operativo...……18
5.7 Contenuti e materie delle competenze di base e trasversali…….….…….……19
5.8 Servizi formativi erogabili dagli operatori del Catalogo.....……19
5.9 Utilizzo del Catalogo da parte delle imprese...…….……20
5.10 Valutazione e grado di soddisfazione dei Servizi formativi.……20

Sezione 6 - Il buono formativo.....……21
6.1 Caratteristiche del "buono formativo"….....…...……21
6.2 Modalità di utilizzo del buono formativo.……21
6.3 Valorizzazione del buono formativo..……...……21

Sezione 7 - Modalità di erogazione della formazione formale da parte delle imprese.……...22
7.1 Formazione erogata dall'impresa totalmente formativa..…….……22
7.2 Formazione erogata dall'impresa parzialmente formativa..….……23
7.3 Formazione erogata da imprese multilocalizzate…..…...……23
7.4 Formazione erogata da soggetti terzi..……23

Sezione 8 - Disposizioni finali…...……25

PREMESSA

La Regione Piemonte con la Legge regionale del 26 gennaio 2007, n. 2 ha disciplinato gli aspetti formativi del contratto di apprendistato stipulato ai sensi del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30).
La Legge regionale è impostata secondo principi di delegificazione e di semplificazione. In essa sono infatti indicati i principi generali a cui lo sviluppo dell'azione formativa del contratto di apprendistato dovrà ispirarsi. Tutti gli aspetti gestionali ed operativi sono rinviati a successivi provvedimenti della Giunta regionale.
Sulla base dei principi e degli indirizzi indicati nella legge, la Giunta regionale ha articolato il proprio intervento in fasi successive.
Con un primo provvedimento deliberativo (DGR n. 66-6528 del 23/07/2007) assunto a seguito di "Intesa con le parti sociali" sono stati definiti gli indirizzi relativi alle procedure, agli strumenti e alle modalità per:

1. la redazione del piano formativo individuale;
2. la descrizione dei profili formativi;
3. la certificazione delle competenze in esito a percorsi formativi in apprendistato, il rilascio delle qualifiche professionali e le relative modalità di registrazione nel Libretto formativo del cittadino;
4. la formazione del tutore aziendale finalizzata all'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni in relazione alle varie tipologie di contratto di apprendistato e alle modalità di erogazione della formazione formale;
5. l'individuazione dei requisiti dell'impresa con "capacità formativa" ai fini della certificazione delle competenze in esito a percorsi formativi in apprendistato professionalizzante (art. 49 D.Lgs. n. 276/2003).

La Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro con propria Determinazione n. 73 del 02/11/2007 ha approvato, in esecuzione della Deliberazione n. 66-6528 del 23/07/2007, il documento contenente le "Disposizioni operative" al fine di rendere attuativi gli strumenti sopra indicati secondo i tempi e le modalità previste con la Determinazione medesima.

La Giunta regionale, con Deliberazione n. 20-8054 del 21/01/2008 ha approvato, in attesa della piena attuazione della L.R. n. 2/2007, un provvedimento di transizione tra il "vecchio" e il "nuovo" apprendistato che prevede gli indirizzi per la formazione:

- degli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 16 della L. n. 196/1997;

- degli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 276/2003.

Si precisa che l'utilizzo delle procedure e degli strumenti sopra indicati consente, già dal 21 marzo 2008, alle imprese in possesso dei requisiti previsti, di autocertificare la propria parziale o totale capacità formativa ai fini dell'erogazione della formazione formale. Questa modalità consente altresì la certificazione delle competenze acquisite dagli apprendisti in esito ai percorsi formativi realizzati dall'impresa.

Si precisa inoltre che, ai sensi dell'art. 23 della Legge 6 agosto 2008, n. 133*"in caso di formazione esclusivamente aziendale"*, l'utilizzo delle procedure e degli strumenti regionali non è prescrittivo. Le imprese che assumono apprendisti ai sensi della legge sopra richiamata possono quindi individuare la disciplina degli aspetti formativi nei rispettivi contratti collettivi di lavoro.
Ne consegue che, ai sensi della legge sopra richiamata, in caso di formazione esclusivamente aziendale, ai fini della certificazione regionale delle competenze acquisite in esito al percorso formativo degli apprendisti, non sono applicabili le modalità definite con la Deliberazione n. 66-6528 del 23/07/2007 e con la successiva Determinazione n. 73 del 02/11/2007.

La formazione del tutore aziendale

La modalità di formazione in auto-apprendimento del tutore aziendale indicata nella DGR n. 66-6528 del 23/07/2007 è facoltativa per i tutori aziendali già in possesso di attestazioni comprovanti la formazione realizzata da Agenzie formative presenti nei Cataloghi provinciali dell'offerta formativa per l'apprendistato. Detta formazione deve essere stata rivolta esclusivamente a tutori aziendali di apprendisti assunti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 276/2003. In ogni caso i tutori aziendali devono garantire la conoscenza degli strumenti e delle modalità di utilizzo delle procedure regionali utilizzate per la redazione e gestione del Piano formativo individuale nonché per la valutazione e attestazione delle competenze acquisite dagli apprendisti.

Sezione 1
QUADRO NORMATIVO

- Legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 “Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale”;

- Legge 24 giugno 1997, n. 196 recante “Norme in materia di promozione dell’occupazione”;

- Decreto Ministeriale 28 febbraio 2000, n. 22 contenente disposizioni relative alle esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore aziendale ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge sopra richiamata;

- Legge 14 febbraio 2003, n. 30 “Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro”;

- Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro” che disciplina, tra l’altro, l’apprendistato individuando in particolare le seguenti tipologie di contratto:
  - apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (art. 48);
  - apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale (art. 49);
  - apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione (art. 50);

- Circolare 14/10/2004, n. 40 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in materia di contratti di apprendistato;

- Circolare 15 luglio 2005, n. 30 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in materia di apprendistato professionalizzante;

- Decreto Interministeriale 10 ottobre 2005, che adotta il modello di “Libretto formativo del cittadino” approvato con l’Accordo in Conferenza Unificata del 14 luglio 2005;

- POR del FSE Ob. 2 “Competitività regionale e occupazione 2007-2013“ approvato dalla Commissione Europea con decisione n. CCI2007IT052PO011;

- Reg. CEE 1081/06 recante disposizioni sul FSE 2007-2013;

- Reg. CEE 1083/06 recante disposizioni generali sui fondi strutturali 2007-2013;

- Reg. CEE 1828/06 recante disposizioni sulle modalità di applicazione del Reg. CEE 1083/06 recante disposizioni generali sui fondi strutturali 2007-2013;

- Circolare 25 gennaio 2006, n. 2 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in materia di apprendistato per il conseguimento di un diploma e per percorsi di alta formazione;

- Deliberazione della Giunta regionale n. 152-3672 del 2 agosto 2006 “Il sistema regionale degli standard formativi declinato per competenze”;

- Legge regionale 26/01/2007, n. 2 sulla “Disciplina degli aspetti formativi del contratto di Apprendistato”;

- Deliberazione della Giunta regionale n. 66-6528 del 23/07/2007 "Primi provvedimenti attuativi della Legge regionale 2/2007";

- Determinazione n. 73 del 02/11/2007 "Disposizioni operative in attuazione dell'Atto di indirizzo approvato con DGR n. 66-6528 del 23/07/2007";

- Deliberazione della Giunta regionale n. 30-7893 del 21/12/2007 avente per oggetto la presa d'atto del documento "Le procedure e i criteri di selezione delle operazioni" per l'attuazione degli interventi previsti nel POR;

- Legge 24 dicembre 2007, n. 247 "Norme di attuazione del protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale";

- Deliberazione della Giunta regionale n. 20-8054 del 21/01/2008 "Apprendistato 2008. Indirizzi per la formazione: degli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 16 della L. n. 196/97 e degli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 276/03. Provvedimento di transizione tra il "vecchio" e il "nuovo" apprendistato in attesa della piena attuazione della Legge regionale n. 2 del 26/01/07";

- Determinazione n. 78 del 04/03/2008 relativa, tra l'altro, alla presa d'atto delle indicazioni generali concordate tra le amministrazioni provinciali per la gestione degli indirizzi di cui alla Deliberazione n. 20-8054 del 21/01/08;

- Legge 6 agosto 2008, n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", con particolare riferimento all'art. 23 recante "Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato";

- Circolare 10 novembre 2008, n. 27 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - art. 23, L. 9 agosto 2008, n. 133 - chiarimenti;

- Vademecum per l'ammissibilità della spesa al FSE[1].

[1] In fase di approvazione in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Sezione 2
OBIETTIVI E FINALITÀ

In linea generale il nuovo sistema di erogazione della formazione per l'apprendistato è volto al raggiungimento di obiettivi strategici che tendono alla qualificazione delle risorse umane e all'innalzamento dei livelli della formazione puntando, in particolare, al recupero dell'insuccesso scolastico e formativo e ai giovani privi di qualifica o diploma.
Si ritiene inoltre che le condizioni di successo del nuovo apprendistato siano da ricercare in un sistema volto:

- all'interazione tra impresa e istituzione formativa;
- alla valorizzazione dell'impresa quale soggetto con "capacità formativa";
- alla qualificazione e caratterizzazione del sistema dell'offerta formativa;
- alla funzione di facilitazione e raccordo esercitata dalle parti sociali anche mediante gli organismi bilaterali.

Il presente atto definisce gli indirizzi per la programmazione e la gestione, nel periodo 2009-2011, dei Servizi formativi rivolti agli apprendisti assunti presso imprese piemontesi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 276/2003 (contratto di apprendistato professionalizzante) e ai sensi dell'art. 16 della L. n. 196/1997.

La programmazione e la gestione dei Servizi formativi si realizza in modo coordinato con le procedure, gli strumenti e le modalità di cui alle "Disposizioni operative" approvate dalla Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro con Determinazione n. 73 del 02/11/2007 in esecuzione della Deliberazione della Giunta regionale n. 66-6528 del 23/07/2007.

Dette Disposizioni riguardano:

1. l'individuazione dei requisiti dell'impresa con capacità formativa ai fini della certificazione delle competenze in esito a percorsi formativi in apprendistato professionalizzante (art. 49 D. Lgs. n. 276/2003);

2. la formazione del tutore aziendale;

3. la descrizione dei profili formativi;

4. la redazione del Piano formativo individuale;

5. la certificazione delle competenze in esito a percorsi formativi in apprendistato, il rilascio delle qualifiche professionali e le relative modalità di registrazione nel Libretto formativo del cittadino.

2.1 Aspetti gestionali dei Servizi formativi

Tenuto conto dell'elevato livello di innovazione rispetto alle modalità di programmazione e gestione dei Servizi formativi per l'apprendistato nonché al sistema informativo di supporto, il presente Atto di indirizzo assume carattere sperimentale.
Si istituisce un apposito Coordinamento istituzionale tra Regione e Province con la partecipazione dell'Agenzia Piemonte Lavoro nell'esercizio delle funzioni previste dall'art. 10 della L.R. 26 gennaio 2007, n. 2.
Il Coordinamento istituzionale ha il compito di definire modelli omogenei di gestione della sperimentazione, di accompagnare e verificare l'attuazione della sperimentazione su tutto il territorio piemontese.
A partire dall'anno 2009 la Regione e le Province monitorano l'andamento della sperimentazione con particolare riferimento agli aspetti gestionali.

L'avvio della sperimentazione è subordinato alla definizione, da parte del Coordinamento istituzionale, del nuovo modello di gestione dei Servizi formativi, delle connesse modalità operative e degli strumenti di attuazione necessari.
Fino alla completa definizione di tutti gli aspetti gestionali ed operativi derivanti dal presente provvedimento, le Province, al fine di garantire la continuità dell'offerta formativa per l'apprendistato nell'interesse dell'utenza, sono autorizzate ad operare secondo gli indirizzi regionali previsti con la DGR n. 20-8054 del 21/01/2008.
Con cadenza semestrale, la Regione informa le Parti sociali sullo stato di avanzamento della sperimentazione.

Sezione 3
LA FORMAZIONE FORMALE

3.1 Obiettivi

In considerazione della valenza formativa del contratto di apprendistato e delle caratteristiche dell'utenza alla quale è rivolto tale istituto, si ritiene che una formazione strutturata, adeguatamente progettata e certificabile, consenta il raggiungimento di obiettivi strategici per lo sviluppo della nostra Regione.

La formazione erogata attraverso il canale dell'apprendistato deve essere strutturata e progettata affinché si determinino le condizioni per:

1. innalzare il livello di formazione[2] e di qualificazione degli apprendisti precocemente usciti dal sistema scolastico privi di qualifica o diploma;
2. individuare ambiti formativi che consentano di coordinare le specifiche dei profili formativi dei CCNL con un qualificato e selezionato sistema di Servizi formativi che tenga anche conto delle caratteristiche territoriali.

Il grado di efficienza dell'azione formativa deve consentire un effettivo sviluppo delle competenze professionali per un efficace inserimento degli apprendisti nel mercato del lavoro.

Questo obiettivo deve trovare concreta realizzazione attraverso la creazione di un "Sistema di formazione integrato" basato sulla interazione tra l'impresa[3] e i Servizi formativi resi disponibili dal sistema regionale della formazione professionale e dal sistema scolastico e dell'università.

3.2 Indirizzi organizzativi

La realizzazione del nuovo sistema di formazione per l'apprendistato, in attuazione dei principi di cui alla L.R. n. 2/2007, si fonda sugli indirizzi di seguito indicati:

- valorizzazione dell'impresa quale soggetto in grado di interagire con il sistema di offerta pubblica dei Servizi formativi per l'apprendistato;
- definizione di un sistema di offerta pubblica di Servizi formativi fortemente innovativo, basato su significativi elementi di destrutturazione e flessibilità dei percorsi rispondenti a specifici requisiti di qualità;
- organizzazione della didattica basata su concreti elementi di interazione tra le funzioni proprie del tutore aziendale e le attività di formazione realizzate presso l'istituzione formativa;
- contestualizzazione della formazione formale alla realtà aziendale e sviluppo di metodologie di apprendimento di tipo esperienziale all'interno dell'impresa;
- organizzazione dei Servizi formativi finalizzati alla valorizzazione delle tipicità produttive del territorio;
- organizzazione della formazione mediante l'istituzione di Cataloghi di offerta pubblica dei Servizi formativi per l'apprendistato su base provinciale;

---

[2] Consiglio Europeo di Lisbona 23-24 marzo 2000.

[3] Il concetto di "interazione" è da intendersi in particolare nei casi in cui l'impresa intenda avvalersi dell'offerta pubblica dei Servizi formativi.

- certificazione delle competenze in esito ai percorsi formativi e conseguente acquisizione di crediti spendibili nei sistemi della formazione e dell'istruzione professionale, e registrazione delle competenze acquisite sul Libretto formativo del cittadino.

3.3 Definizione di "formazione formale"

Come indicato nella Legge regionale n. 2 del 26 gennaio 2007 che disciplina gli aspetti formativi del contratto di apprendistato si definisce "formazione formale" quella:

a) svolta in un ambiente strutturato e organizzato;

b) attuata mediante una specifica progettazione;

c) con esiti verificabili e certificabili secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale[4];

d) assistita da figure professionali con competenze adeguate.

3.4 Dove si realizza la formazione formale

Per gli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 276/2003 la formazione formale finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali e professionalizzanti di tipo tecnico-scientifico ed operativo può essere erogata sia all'interno dell'impresa che ha autocertificato la propria capacità formativa, che all'esterno dell'impresa presso le istituzioni scolastiche, universitarie e formative accreditate dalla Regione Piemonte presenti nei Cataloghi provinciali dell'offerta pubblica dei Servizi formativi per l'apprendistato.

La formazione formale può essere erogata all'interno dell'impresa nel rispetto della disciplina regionale, oppure nel rispetto della normativa nazionale di cui all'art. 23[5] della Legge n. 133/2008.

Il presente atto prevede che la formazione formale possa essere erogata direttamente dall'impresa e/o da soggetti terzi in possesso dei requisiti già individuati dalla Regione Piemonte e resi attuativi con le Disposizioni operative approvate dalla Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro con Determinazione n. 73 del 02/11/2007.

Per gli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 196/97 la formazione formale è erogata presso le istituzioni scolastiche, universitarie e formative accreditate dalla Regione Piemonte presenti nei Cataloghi provinciali dell'offerta pubblica dei Servizi formativi per l'apprendistato. Le modalità di erogazione della formazione formale sono disciplinate nelle successive Sezioni.

Sezione 4
INDICAZIONI GENERALI SULL'OFFERTA PUBBLICA DEI SERVIZI FORMATIVI PER L'APPRENDISTATO

[4] Con Deliberazione n. 66-6528 del 23/07/2007 la Giunta regionale ha approvato i "Primi provvedimenti attuativi della Legge regionale 26 gennaio 2007, n. 2". In questo provvedimento sono anche definiti gli indirizzi per la certificazione delle competenze acquisite dall'apprendista in esito al percorso formativo.

[5] Legge 6 agosto 2008, n. 133 - art. 23 comma 2 - **"**All'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e' aggiunto il seguente comma: «5-*ter* In caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo».**"**

4.1 Servizi formativi ammissibili al finanziamento

La realizzazione del percorso formativo dell'apprendista trova origine nella definizione del Piano formativo individuale, si sviluppa mediante l'azione formativa e termina con la certificazione delle competenze acquisite a seguito dell'erogazione della formazione formale e con la successiva registrazione delle medesime sul Libretto formativo del cittadino.

A sostegno dei costi derivanti dall'erogazione dei Servizi formativi è disponibile il **"buono formativo"**[6]**,** attribuito all'apprendista, per la redazione del Piano formativo individuale di dettaglio, l'erogazione della formazione formale all'apprendista e la realizzazione delle azioni didattiche e organizzative finalizzate alla interazione tra istituzione formativa e impresa (Sezione 6).

Detti Servizi sono disponibili mediante l'utilizzo del Catalogo dell'offerta pubblica dei Servizi formativi per l'apprendistato anche nel caso in cui l'impresa abbia autocertificato la propria "totale o "parziale" capacità formativa.

4.2 Destinatari dei Servizi formativi

L'offerta pubblica dei Servizi formativi per l'apprendistato è rivolta:

- a giovani e adulti in età compresa tra i diciotto e i ventinove anni, o a giovani già in possesso di qualifica professionale a partire dal diciassettesimo anno di età assunti con contratto di apprendistato professionalizzante (art. 49 D. Lgs. n. 276/03) presso unità operative situate in Piemonte;

- a giovani e adulti in età compresa tra i 16 e i ventiquattro anni (29 per i contratti dell'artigianato, 26 per i disabili nelle aree svantaggiate) assunti ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 196/1997 presso unità operative situate in Piemonte;

- ai tutori e ai formatori aziendali, affinché venga favorito il processo di interazione tra l'impresa e l'istituzione formativa con riferimento agli aspetti legati all'azione formativa rivolta all'apprendista.

4.3 Soggetti erogatori dei Servizi formativi

L'erogazione dei Servizi formativi resi disponibili dal "*Catalogo dell'offerta pubblica dei Servizi formativi per l'apprendistato*" (di seguito Catalogo) è realizzata dai soggetti di seguito indicati:

1) Agenzie formative di cui alle lettere a, b, c, dell'art. 11 della Legge regionale n. 63/95;
2) Associazione temporanea di scopo (ATS) o Accordo scritto di partecipazione[7] tra Agenzie formative di cui alle lettere a, b, c, dell'art. 11 della Legge regionale n. 63/95 e Istituzioni scolastiche secondarie statali e non statali (paritarie ai sensi della Legge 10 marzo 2000 n. 62 o con riconoscimento legale ai sensi del D. Lgs. n. 297 del 1994) o Universitarie;
3) Associazione temporanea di scopo (ATS) o accordo scritto di partecipazione tra soggetti di cui alla Legge regionale n. 63/95 art. 11, lettere a, b, c. L'ATS potrà anche comprendere la fattispecie di consorzio di imprese di cui alla lettera d) del medesimo articolo di legge.

---

[6] Il buono formativo è un titolo di spesa assegnato dalla Regione Piemonte a favore di persone assunte con contratto di apprendistato.

[7] Ai sensi di quanto previsto dal Vademecum per l'ammissibilità della spesa al FSE.

Ai fini dell'erogazione dei Servizi formativi i soggetti sopra indicati devono essere accreditati ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e regionali.

4.4 Programmazione finanziaria

Al fine di garantire la continuità dei Servizi formativi, nell'ottica della definizione e stabilizzazione del sistema dell'offerta formativa per l'apprendistato, la pianificazione delle risorse finanziarie necessarie a copertura delle spese riferite ai Servizi formativi è articolata, nel triennio 2009/2011, secondo le indicazioni di seguito riportate:

- **Anno 2009:** è prevista una disponibilità finanziaria pari ad € 25.754.770,00.

  Dette risorse sono utilizzate dalle Province sulla base di un primo riparto, fino a un massimo di € 10.000.000,00, al fine di garantire la continuità dell'offerta formativa secondo gli indirizzi previsti dalla DGR n. 20-8054 del 21/01/2008.
  L'offerta formativa, organizzata ai sensi della citata Deliberazione, è prioritariamente rivolta agli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 276/2003 e agli apprendisti in possesso di licenza elementare o media.
  Un secondo riparto di almeno € 15.754.770,00 è utilizzato dalle Province secondo gli indirizzi di cui al presente provvedimento.

- **Anno 2010:** è prevista una disponibilità finanziaria pari ad € 27.000.000,00.

- **Anno 2011:** è prevista una disponibilità finanziaria pari ad € 24.500.000,00.

Le risorse finanziarie sopra indicate sono a carico del POR-FSE 2007-2013, Ob. 2, Asse I e, in misura indicativa, a carico del Fondo per l'occupazione[8].
Per il periodo 2009-2011 viene quindi individuata una disponibilità complessiva pari ad € 77.254.770,00 di cui € 41.500.000,00 a carico del POR-FSE 2007-2013, Ob. 2, Asse I ed € 35.754.770,00 a carico del Fondo per l'occupazione.

La Regione Piemonte, nel caso in cui si rendano disponibili risorse derivanti da risparmi su altre azioni, ovvero quote aggiuntive di provenienza nazionale, regionale o da eventuali altre fonti, mediante specifici atti e nel rispetto dei limiti previsti dai documenti di programmazione comunitari, ha facoltà di integrare le risorse sopra indicate.

Il riparto delle disponibilità finanziarie tra le Province tiene conto del grado di efficienza ed efficacia dei modelli di offerta formativa presenti nei rispettivi territori provinciali nonché della capacità di spesa delle risorse destinate alla formazione per l'apprendistato.

Si ritiene che la dimensione temporale 2009-2011 sia adeguata a definire i principi programmatici, organizzativi e gestionali necessari per la modellizzazione del sistema dell'offerta formativa per l'apprendistato professionalizzante ai sensi della L.R. 26 gennaio 2007, n. 2.

A partire dall'anno 2012 la programmazione finanziaria sarà impostata sempre su scala triennale.

[8] La previsione delle risorse a carico del Fondo per l'occupazione è stimata.

Specifiche della fonte di finanziamento
POR - FSE 2007/2013 - Obiettivo 2

ASSE I ADATTABILITÀ			
Obiettivo specifico	**N°**	**Attività**	**Cat. di spesa**
a) Sviluppare sistemi di formazione continua e sostenere l'adattabilità dei lavoratori.	3	Predisposizione di metodologie innovative e flessibili per assicurare l'accesso alla formazione.	62
	5	Formazione per la qualificazione sul lavoro (apprendistato professionalizzante) e per il conseguimento di una qualifica, di un diploma o di un titolo di formazione superiore da parte degli apprendisti.	62

4.5 Spesa ammissibile

Come previsto dal "Vademecum[9] per l'ammissibilità della spesa al F.S.E. - POR 2007-2013", ai fini dell'ammissibilità della spesa, intesa come importo erogato dalle Province all'operatore in nome e per conto del destinatario del buono formativo, è necessario accertare:

- l'effettiva fruizione del Servizio attraverso la verifica dei requisiti indicati nel Bando provinciale;
- l'avvenuto versamento dell'importo del buono formativo all'operatore in nome e per conto del destinatario.

4.6 Riparto territoriale delle risorse finanziarie

Il riparto delle risorse finanziarie, indicativamente individuate, è definito annualmente su base provinciale. Con successivi atti la Direzione regionale definisce il riparto delle dotazioni per ogni Provincia in base a criteri che garantiscano la massima efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.
Il riparto finanziario tiene inoltre conto delle assunzioni e degli avviamenti alla formazione di apprendisti, rilevabili anche dai dati di precedenti annualità di gestione.

4.7 Controllo e monitoraggio delle operazioni

In termini generali per le procedure di controllo sull'utilizzo del buono formativo si fa riferimento al documento "*Linee guida relative all'impostazione delle procedure per la gestione dei voucher formativi e di servizi - febbraio 2008*" prodotto all'interno del Progetto Interregionale "*Migliorare la qualità e l'efficacia del sistema dei voucher formativi e di servizi*".

[9] Il Vademecum è il documento, elaborato all'interno del tavolo permanente delle amministrazioni responsabili del Fondo Sociale Europeo con il contributo del Ministero del Lavoro, che indica i principi e i criteri generali connessi all'ammissibilità della spesa ai fini della corretta gestione delle operazioni cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo.

Ai fini del rimborso delle spese agli operatori del Catalogo sono previsti dal Regolamento (CE) n. 1828/06 art. 13 i seguenti controlli:

- amministrativo
- finanziario
- fisico e tecnico.

I controlli possono essere svolti sia presso le sedi delle Province, sia presso le sedi amministrative e operative degli operatori del Catalogo.

Il Bando provinciale definirà, nello specifico, le modalità operative dei controlli e renderà disponibile la *"manualistica"* a seguito del parere di conformità dei sistemi di gestione e controllo da parte della Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE.

I dati richiesti dal sistema di monitoraggio nazionale e regionale saranno forniti al Settore Gestione Amministrativa Attività Formativa della Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro.

Sezione 5
CATALOGO
DELL'OFFERTA PUBBLICA DEI SERVIZI FORMATIVI PER L'APPRENDISTATO

5.1 Indirizzi per la costituzione del Catalogo

Il Catalogo è lo strumento a disposizione degli apprendisti e delle imprese[10] per l'individuazione dei Servizi formativi e dei soggetti erogatori, indicati nella precedente Sezione 4.3, presso i quali sono utilizzabili i buoni formativi assegnati all'apprendista.

Il Catalogo è organizzato su base provinciale. Le Province, nell'ambito del Coordinamento istituzionale Regione - Province e sentiti gli organismi di concertazione provinciale, provvedono, con apposito Bando redatto nel rispetto degli indirizzi di cui al presente atto, ad avviare le procedure per la costituzione dei rispettivi Cataloghi. Il Catalogo costituisce l'offerta dei Servizi formativi per l'apprendistato[11]. Tali Servizi sono erogabili sia mediante l'utilizzo del buono formativo[12] e dei procedimenti pubblici ad esso connessi, sia mediante intese dirette tra imprese e operatori inseriti nel Catalogo.

In coerenza con le indicazioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di affidamento di attività formative, l'adozione dei Cataloghi, così come i relativi aggiornamenti, sono oggetto di procedure ad evidenza pubblica. Le Province ricorrono pertanto a procedure aperte di selezione delle proposte di candidatura, così come descritte nel documento "Le procedure e i criteri di selezione delle operazioni (ex Regolamento (CE) 1083/06 art. 65)" approvato dal Comitato di Sorveglianza del 13 dicembre 2007, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, riconoscimento reciproco, proporzionalità, pubblicità, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, incluse, nel caso di ricorso a gara, le procedure pubbliche di affidamento di servizi di cui al D. Lgs. 12/4/2006 n. 163 s.m.i.

Gli avvisi pubblici per l'adozione del Catalogo e per i relativi aggiornamenti, oltre ad individuare l'arco temporale di validità, descrivono le tipologie di interventi ammissibili, i requisiti dei soggetti proponenti, le modalità e i termini di presentazione delle proposte di candidatura. Detti avvisi contengono altresì le informazioni (o il rinvio ai provvedimenti che le contengono) relative alla valutazione delle proposte, alle condizioni di realizzazione degli interventi e a tutti gli aspetti volti a garantire il rispetto dei principi sopra citati.

Negli avvisi pubblici sono indicate le soglie di punteggio minimo necessario ai fini dell'accesso al Catalogo. La valutazione delle proposte di candidatura tiene conto delle caratteristiche degli operatori, dell'esperienza già maturata nella formazione per l'apprendistato, dei docenti, degli strumenti e delle metodologie didattiche proposte.

---

[10] Possono accedere ai Servizi del Catalogo tutte le imprese, comprese quelle che hanno autocertificato la propria parziale o totale capacità formativa.

[11] Circolare Ministeriale n. 27/2008 - Chiarimenti relativi all'art. 23 Legge n. 133/2008:
"***Formazione e responsabilità del datore di lavoro*** ….. *Alla luce delle intervenute modifiche normative si coglie dunque l'occasione per chiarire i profili di responsabilità del datore di lavoro in caso di inadempimento nella erogazione della formazione. In particolare, nel caso in cui la formazione dell'apprendista non possa realizzarsi per una carenza dell'offerta formativa pubblica trova applicazione l'esimente di cui all'art. 51 del decreto legislativo n.276/2003 nel senso che è evidente che dell'inadempimento nella erogazione della formazione non può dirsi responsabile il datore di lavoro……"*

[12] Il buono formativo è utilizzabile fino alla concorrenza delle risorse disponibili.

Gli avvisi pubblici individuano i settori e/o i comparti che gli operatori scelgono ai fini della candidatura alla partecipazione al Catalogo. I settori e/o i comparti individuati negli avvisi pubblici rispondono all'esigenza di correlare i profili professionali indicati nei CCNL con i settori e/o i comparti presenti nel Repertorio Regionale degli Standard Professionali di cui alla DGR n. 152-3672 del 2 agosto 2006. Qualora tale correlazione non si renda possibile per mancanza di riferimenti nel Repertorio Regionale degli Standard Professionali, saranno adottate le necessarie azioni per l'aggiornamento del Repertorio medesimo.

L'emanazione degli avvisi pubblici per l'adozione e per l'eventuale aggiornamento del Catalogo è soggetta al parere preventivo dell'organismo concertativo provinciale per la formazione professionale ovvero dell'organismo concertativo istituito dalla Province ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 469/1997.

Le proposte di candidatura presentate ai sensi dei suddetti avvisi pubblici dagli operatori in possesso dei requisiti di ammissibilità, ancorché non direttamente oggetto di finanziamento, sono sottoposte a valutazione di merito nel rispetto delle procedure e dei criteri di selezione adottati mediante la DGR n. 30-7893 del 21/12/2007 per le azioni afferenti il POR-FSE - 2007/2013, Ob. 2.

Ai fini del presente atto di indirizzo per la valutazione delle proposte di candidatura degli operatori vengono adottate le "classi" ed i relativi "oggetti di valutazione" di seguito indicati:

- **Classe 1)** : **Soggetto proponente.**

  Oggetto di valutazione: Correttezza ed efficienza nella realizzazione di azioni precedentemente finanziate e disponibilità di luoghi, strumentazioni e attrezzature coerenti alle azioni formative previste.

- **Classe 2)** : **Caratteristiche della proposta progettuale.**

  Oggetto di valutazione: Congruenza qualitativa tra gli elementi costituenti la proposta.

Le successive Classi 3-4 e 5 richiamate nella citata DGR n. 30-7893 del 21/12/2007 non vengono adottate per le seguenti motivazioni:

- Classe 3) : Rispondenza alle priorità definite nell'atto di indirizzo.

  La classe non è resa operativa in quanto nel presente atto non sono individuate specifiche priorità.

- Classe 4) : Prezzo.

  La classe non è resa operativa in quanto i preventivi di spesa sono determinati sulla base di parametri predefiniti dall'Autorità di gestione.

- Classe 5) : Sostenibilità.

  La classe non è resa operativa in quanto l'entità dell'attività svolta presso ciascuna sede dipende dalla potenziale domanda di formazione e dunque non risulta preventivamente quantificabile.

5.2 Nucleo di valutazione

La valutazione delle proposte di candidatura degli operatori è affidata a Nuclei di valutazione costituiti dalle Province secondo le indicazioni di cui alla DGR n. 30-7893 del 21/12/2007 nell'ambito dei lavori del Coordinamento istituzionale Regione - Province.

5.3 Caratteristiche delle proposte di candidatura

1. Le proposte di candidatura degli operatori devono individuare il settore e/o il comparto per il quale intendono erogare i Servizi formativi per l'apprendistato. Gli operatori devono garantire, di norma, la copertura dei Servizi per tutti i profili formativi compresi nei settori e/o i comparti per i quali si sono candidati.
   Per la realizzazione dei Servizi formativi gli operatori possono avvalersi anche di altre strutture in possesso dei requisiti necessari per l'erogazione del Servizio. L'individuazione di altre strutture e/o di laboratori è indicata nella proposta di candidatura.
   Ogni operatore può candidarsi anche per più settori e/o comparti.

2. Gli operatori devono descrivere la metodologia didattica che intendono utilizzare evidenziando le peculiarità dei comparti produttivi per i quali intendono erogare i Servizi formativi.
   Lo sviluppo dell'azione formativa deve inoltre prevedere il superamento dei tradizionali schemi didattici di spazio, tempo e luogo al fine di:

   - favorire un collegamento diretto con le attività connesse alle funzioni lavorative svolte dall'apprendista all'interno dell'impresa;
   - valorizzare l'impresa quale soggetto formativo.

Per favorire la piena interazione tra l'impresa e l'operatore, nell'ambito del percorso formativo dell'apprendista, la metodologia didattica deve prevedere che, per ogni unità di competenza professionalizzante di tipo tecnico-scientifico ed operativo, siano realizzati i seguenti livelli di interazione tra loro coordinati:

a) ***livello teorico formativo*** finalizzato al trasferimento all'apprendista delle conoscenze tecniche disciplinari necessarie.
   L'attività di formazione si realizza, di norma, presso le strutture rese disponibili dall'operatore del Catalogo;

b) ***livello pratico formativo*** finalizzato al coinvolgimento dell'apprendista in esercitazioni pratiche.
   In via sperimentale l'operatore del Catalogo e l'impresa possono concordare di realizzare in impresa la componente di formazione formale di tipo pratico formativo.
   Nel caso in cui tra l'impresa interessata e l'operatore non si ravvisino le condizioni per la gestione del *livello pratico formativo*, il PFI di dettaglio può definire l'azione formativa strutturata mediante il *livello teorico formativo*.

L'operatore del Catalogo è responsabile della realizzazione dei due livelli di interazione e mette in atto le necessarie misure per la verifica degli apprendimenti[13] con particolare riferimento al livello pratico formativo.

[13] Il Bando definisce le misure per la verifica degli apprendimenti. Le verifiche si realizzano da parte del tutore dell'agenzia formativa anche mediante incontri coordinati e strutturati presso le imprese.

Le caratteristiche della formazione devono corrispondere alla definizione di formazione formale indicata nella Legge regionale n. 2 del 26 gennaio 2007 e richiamate nel precedente Sezione 3.3.
Considerato l'elevato livello di innovazione metodologica relativo alla realizzazione dei due livelli di interazione (*livello teorico formativo e livello pratico formativo*) e considerata la necessità di una valutazione della relativa congruenza didattica e metodologica, la Regione si impegna a presentare, alle parti sociali, specifici rapporti quadrimestrali sullo stato di realizzazione dei Servizi erogati.
Qualora l'esito dei rapporti quadrimestrali evidenzi incongruenze, rispetto all'articolazione del percorso formativo tra i due livelli di interazione, verranno individuati interventi correttivi.

5.4 Formazione del tutore aziendale per la gestione del *livello pratico formativo*

Per la gestione del *livello pratico formativo* è necessario porre in essere specifiche azioni didattiche ed organizzative che valorizzino il ruolo del tutore aziendale affinché possa curare, presso l'impresa, la formazione formale dell'apprendista.
L'operatore deve mettere a disposizione del tutore aziendale gli strumenti e le metodologie necessari affinché l'attività formativa realizzata dall'apprendista presso l'impresa mantenga le caratteristiche della formazione formale rendendo possibile la valutazione degli apprendimenti ai fini della certificazione delle competenze acquisite in esito al percorso formativo.

5.5 Formazione a distanza (FAD)

Nel caso di utilizzo della disciplina regionale sugli aspetti formativi del contratto di apprendistato, la modalità di formazione a distanza è prevista sia nel caso in cui l'erogazione della formazione formale si realizzi all'interno dell'impresa con capacità formativa[14], sia all'esterno dell'impresa presso gli operatori presenti nel Catalogo.

La modalità FAD, utilizzabile esclusivamente per l'erogazione della formazione formale finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali, deve essere realizzata sulla base di specifiche definite dalla Regione. Le attività formative a distanza si realizzano in orario di lavoro nell'ambito del monte ore di formazione formale obbligatorio e devono garantire la tracciabilità dell'attività svolta.

5.6 Ripartizione delle ore di formazione per l'acquisizione di competenze di base e trasversali e di competenze professionalizzanti di tipo tecnico-scientifico ed operativo

La formazione formale erogata dagli operatori presenti nel Catalogo è finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali e di competenze professionalizzanti di tipo tecnico-scientifico ed operativo ed ha una durata di almeno 120 ore annue.

I contenuti della formazione formale per l'acquisizione delle suddette competenze si differenziano in relazione al livello di scolarità dell'apprendista e alla durata del contratto di lavoro.
Nell'ambito dei Bandi provinciali viene definita, nello specifico, la durata dei percorsi formativi differenziata per le due tipologie di competenze affinché sia garantita la massima efficienza nella realizzazione delle attività formative.

---

[14] L'utilizzo della modalità FAD presso l'impresa è previsto solo nel caso in cui l'impresa abbia autocertificato il possesso dei requisiti necessari per l'erogazione della formazione formale finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali e delle competenze professionalizzanti di tipo tecnico-scientifico ed operativo nel rispetto di quanto definito con la Determinazione n. 73 del 02/11/2007. Le imprese che hanno autocertifcato la propria capacità formativa esclusivamente per l'erogazione della formazione formale finalizzata alla acquisizione delle competenze professionalizzanti di tipo tecnico-scientifico ed operativo devono avvalersi degli operatori presenti nel Catalogo.

La durata dei percorsi formativi per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali è indicativamente di 144 ore per gli apprendisti in possesso della sola licenza media, 60 ore per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale o diploma e di 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea.

Le ore sopra indicate si riferiscono mediamente all'arco temporale di quattro anni.

La modulazione della formazione per l'acquisizione di competenze di base e trasversali è definita in proporzione alle durate dei contratti di lavoro indicate nei CCNL.

In ogni caso la durata minima di formazione è di 24 ore annue per l'acquisizione di competenze in materia di sicurezza nell'ambiente di lavoro, modalità di organizzazione, relazione e comunicazione nell'ambito lavorativo, diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa (art. 2, comma 3 della L.R. 26 gennaio 2007, n. 2).

5.7 Contenuti e materie delle competenze di base e trasversali

Ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L.R. 26 gennaio 2007, n. 2 il Piano formativo individuale prevede l'erogazione, prevalentemente nella prima fase del percorso formativo, di competenze in materia di sicurezza nell'ambiente di lavoro, modalità di organizzazione, relazione e comunicazione nell'ambito lavorativo, diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa.

Alle competenze sopra indicate, con particolare riferimento agli apprendisti privi di scolarizzazione secondaria o di qualifica professionale che rappresentano circa il 50% delle assunzioni, si aggiungono, per l'acquisizione di competenze di base e trasversali, le aree di insegnamento indicate dall'Unione Europea articolate nelle seguenti competenze chiave per l'apprendimento permanente:

- comunicazione nella madre lingua e nelle lingue straniere;
- competenza matematica e competenze scientifiche e tecnologiche;
- competenza digitale;
- imparare ad imparare;
- competenze sociali e civiche;
- spirito di iniziativa e imprenditorialità;
- consapevolezza ed espressione culturale.

Il Bando provinciale definisce modalità di organizzazione della formazione rispondenti a criteri di semplificazione.

5.8 Servizi formativi erogabili dagli operatori del Catalogo

Il Catalogo rende disponibile l'elenco degli operatori individuati a seguito della fase di valutazione delle proposte di candidatura.
Per l'erogazione dei Servizi formativi sotto indicati le imprese potranno avvalersi degli operatori inseriti nel Catalogo mediante l'utilizzo del buono formativo assegnato all'apprendista o mediante accordi diretti non oggetto di contributi pubblici.

1. **Redazione del Piano formativo individuale di dettaglio (PFI)**
   Il PFI di dettaglio è lo strumento che descrive la pianificazione della formazione formale[15] e della formazione non formale[16] per ogni annualità formativa. La sua redazione viene effettuata mediante l'utilizzo di apposita procedura informatica.

   Nel PFI di dettaglio sono indicate le attività formative necessarie per l'acquisizione delle competenze indicate nel PFI generale. La descrizione delle attività formative è organizzata per unità formative.

2. **Erogazione della formazione formale all'apprendista**
   Gli operatori garantiscono l'erogazione della formazione formale all'apprendista nel rispetto degli obiettivi e degli indirizzi indicati nella precedente Sezione 3 "La formazione formale". L'erogazione della formazione si realizza in conformità ai modelli di organizzazione della didattica descritti nella precedente Sezione 5.3 "Caratteristiche delle proposte di candidatura".

3. **Azioni rivolte al tutore aziendale per la gestione del *"livello pratico formativo"***
   Gli operatori del Catalogo rendono disponibili specifiche azioni didattiche ed organizzative rivolte al tutore aziendale finalizzate alla erogazione della formazione formale all'apprendista presso l'impresa.
   Gli operatori, per la completa gestione del processo formativo, utilizzano le procedure e le modalità operative indicate nei Bandi provinciali.

5.9 Utilizzo del Catalogo da parte delle imprese

A seguito della fase di valutazione delle proposte di candidatura presentate dagli operatori viene istituito, a livello provinciale, il "*Catalogo dell'offerta pubblica dei Servizi formativi per l'apprendistato*". Nel Catalogo sono indicati tutti gli operatori che hanno superato la fase di valutazione. Gli operatori del Catalogo garantiscono alle imprese interessate i Servizi formativi previsti dal presente provvedimento. Nel Catalogo sono indicate le informazioni riferite agli operatori, ai comparti produttivi per i quali gli operatori garantiscono l'erogazione dei Servizi formativi. I comparti produttivi sono riferiti ai CCNL e ai profili formativi previsti dai medesimi.

5.10 Valutazione e grado di soddisfazione dei Servizi formativi

I Servizi erogati dagli operatori del Catalogo sono oggetto di valutazione. Detta valutazione si attua mediante l'utilizzo di rapporti di monitoraggio realizzati dall'Agenzia Piemonte Lavoro[17] volti ad individuare il grado di soddisfazione dell'apprendista e dell'impresa rispetto ai Servizi erogati nonché gli esiti dei controlli delle Province sulle attività finanziate.
Il Bando definisce termini e modalità per l'individuazione di sanzioni agli operatori del Catalogo nel caso in cui gli esiti della valutazione delle attività realizzate facciano emergere riscontri negativi in ordine al grado di efficacia ed efficienza dei Servizi erogati.

---

[15] Come previsto all'art. 6 della L.R. 26 gennaio 2007, n. 2:
"… 2. Per **formazione formale** si intende quella: a) svolta in un ambiente strutturato e organizzato; b) attuata mediante una specifica progettazione; c) con esiti verificabili e certificabili secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale; d) assistita da figure professionali con competenze adeguate.
3. La formazione formale è svolta all'esterno dell'impresa nell'ambito delle istituzioni scolastiche e formative, delle università e delle strutture formative accreditate; può essere altresì svolta all'interno dell'impresa con capacità formativa, purché in luoghi normalmente non destinati alla produzione**"**.

[16] Per **"formazione non formale"** si intende il processo formativo in cui l'apprendimento si realizza nel corso dell'attività lavorativa ed è strutturato in termini di "attività chiave previste".

[17] L.R. 26 gennaio 2007, n. 2 art. 10 comma 1.

Sezione 6
IL BUONO FORMATIVO

6.1 Caratteristiche del "buono formativo"

Il finanziamento dei Servizi formativi, erogabili dagli operatori presenti nel Catalogo, si realizza mediante l'utilizzo del buono formativo attribuibile alle persone assunte ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 276/2003 (apprendistato professionalizzante) e ai sensi dell'art. 16 della L. n. 196/1997.
Il buono formativo, così come previsto dal Vademecum per la spesa del FSE, è un titolo di spesa, assegnato all'apprendista dalla Provincia, che consente la fruizione di un determinato Servizio. Nel buono formativo viene individuato il destinatario, il tipo di Servizio erogato e il relativo valore finanziario.

6.2 Modalità di utilizzo del buono formativo

Il buono formativo può essere utilizzato per fruire dei Servizi formativi erogati dagli operatori presenti nel Catalogo.
Il buono formativo assume un valore finanziario determinato dal numero di ore previste in capo all'operatore. L'operatore potrà quindi comunicare, mediante l'utilizzo del sistema informatico, alla Provincia la quantità dei buoni formativi, il valore finanziario complessivo nonché tutte le informazioni inerenti la gestione delle attività formative.
L'utilizzo dei Servizi formativi è facoltativo e riservato alle imprese che intendono avvalersi dei Servizi erogati dagli operatori presenti nel Catalogo.
Il sistema informatico prevede un'apposita funzione che consente all'impresa di formalizzare la volontà di utilizzo del buono formativo. A tale funzione possono accedere, mediante l'utilizzo dei rispettivi certificati digitali, il legale rappresentante dell'impresa, un suo delegato o il tutore aziendale dell'apprendista.

6.3 Valorizzazione del buono formativo

Il buono formativo attribuito all'apprendista assume valorizzazioni economiche differenti in relazione al numero di ore di formazione formale erogata dall'operatore del Catalogo. Il buono formativo dell'apprendista è valorizzato su base oraria nella misura massima di 11 Euro per ora di formazione. Il riconoscimento del valore del buono formativo è subordinato al risultato dell'azione formativa, ovvero sono riconoscibili in termini economici le ore di formazione che consentono l'attestazione e/o certificazione delle competenze indicate nel Piano formativo individuale. La conseguente valorizzazione del buono formativo comprende le spese sostenute per i Servizi formativi relativi:

- alla redazione del Piano formativo individuale di dettaglio;
- all'erogazione della formazione formale all'apprendista;
- alla realizzazione di azioni didattiche e organizzative rivolte ai tutori aziendali per la gestione del "*livello pratico formativo*".

Il Bando definisce per ogni anno, nell'ambito del Coordinamento istituzionale tra Regione e Province, gli aspetti gestionali del buono formativo ed eventuali modulazioni del suo valore nel rispetto del limite massimo sopra indicato.

Sezione 7
MODALITA' DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE FORMALE DA PARTE DELLE IMPRESE

Le disposizioni di seguito indicate sono rivolte alle imprese che intendono erogare al proprio interno, o presso soggetti terzi, la formazione formale all'apprendista seguendo la disciplina regionale.

Ne consegue che le imprese che intendono erogare direttamente la formazione formale devono autocertificare, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 455/2000, la propria capacità formativa mediante l'utilizzo di apposita procedura informatica in coerenza con gli indirizzi di cui alla DGR n. 66-6528 del 23/07/2007 "Primi provvedimenti attuativi della L.R. 2/2007" e tenuto conto delle modalità definite nelle "Disposizioni operative" approvate dalla Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro con Determinazione n. 73 del 02/11/2007.

Periodicamente la Regione rende disponibile alla Pubblica Amministrazione competente in materia di vigilanza sul corretto utilizzo del contratto di apprendistato l'elenco delle imprese che hanno autocertificato la propria capacità formativa.

Si precisa che, a parziale modifica di quanto definito nei provvedimenti sopra indicati, l'autocertificazione degli "standard minimi" necessari per esercitare le funzioni di impresa con capacità formativa può essere effettuata anche successivamente all'assunzione dell'apprendista e può essere rivolta anche ad apprendisti assunti in annualità precedenti. Detta autocertificazione deve, in ogni caso, essere effettuata 15 giorni prima dell'inizio dell'attività di formazione.

La procedura informatica sopra citata consente alle imprese di autocertificare la propria capacità formativa mediante la compilazione di due differenti modelli:

Modello A - da utilizzare per l'autocertificazione del possesso degli standard minimi per l'erogazione di attività formativa finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali;

Modello B - da utilizzare per l'autocertificazione del possesso degli standard minimi per l'erogazione di attività formativa finalizzata all'acquisizione di competenze professionalizzanti di tipo tecnico-scientifico ed operativo.

Le imprese che autocertificano la propria capacità formativa utilizzando entrambi i Modelli (A e B) sono considerate ***imprese totalmente formative***.

Le imprese che autocertificano la propria capacità formativa utilizzando il solo Modello B sono considerate ***imprese parzialmente formative***.

Le due tipologie di imprese sopra indicate prevedono le modalità di gestione del percorso formativo dell'apprendista descritte ai successivi punti 7.1 e 7.2.

7.1 Formazione erogata dall'impresa totalmente formativa

Questa modalità di gestione della formazione formale prevede che l'impresa sia direttamente responsabile[18] della realizzazione dell'intero percorso formativo dell'apprendista per tutta la durata contrattuale.
L'impresa dopo aver redatto il *Piano formativo individuale generale*[19] deve pianificare l'azione formativa mediante la compilazione del *Piano formativo individuale di dettaglio.*

[18] Ai sensi del comma 3 dell'art. 53 del D. Lgs. 276/03.
[19] Nel rispetto delle modalità indicate nella Determinazione n. 73 del 02/11/2007.

Resta inteso che, in attesa della piena operatività delle procedure informatiche per la redazione del Piano formativo individuale di dettaglio, valgono le regole previste nella DGR n. 20-8054 del 21/01/2008.

Non sono previsti contributi finanziari a sostegno della realizzazione delle attività formative erogate dalle imprese totalmente formative.

7.2 Formazione erogata dall'impresa parzialmente formativa

L'impresa parzialmente formativa può erogare la formazione formale finalizzata all'acquisizione delle competenze professionalizzanti di tipo tecnico-scientifico ed operativo.
Tenuto conto dell'unitarietà del percorso formativo dell'apprendista, la formazione erogata dall'impresa parzialmente formativa deve armonizzarsi con la formazione erogata dall'operatore individuato dall'impresa nel Catalogo dell'offerta pubblica dei Servizi formativi per l'apprendistato.
L'operatore ha il compito di garantire la necessaria armonizzazione dell'intero percorso formativo e di supportare la redazione, d'intesa e su indicazione dell'impresa, del Piano formativo individuale di dettaglio per tutto il percorso formativo[20].

Resta inteso che fino alla piena operatività delle procedure informatiche per la redazione del Piano formativo individuale di dettaglio valgono le regole indicate nella DGR n. 20-8054 del 21/01/2008.

Non sono previsti contributi finanziari a sostegno della realizzazione delle attività formative erogate direttamente dall'impresa parzialmente formativa.

7.3 Formazione erogata da imprese multilocalizzate

Le imprese che assumono apprendisti presso sedi localizzate in Piemonte e che hanno anche sedi sul territorio nazionale, possono erogare la formazione formale all'apprendista sia nelle sedi piemontesi che nelle eventuali sedi localizzate sul territorio nazionale.

Resta inteso che le imprese devono, in ogni caso, autocertificare il possesso degli "standard minimi" necessari per l'erogazione della formazione formale nel rispetto di quanto previsto con Determinazione n. 73 del 02/11/2007.

Non sono previsti contributi finanziari a sostegno della realizzazione delle attività formative.

7.4 Formazione erogata da soggetti terzi

Anche le imprese prive di capacità formativa possono avvalersi, ai fini dell'erogazione della formazione formale, di un soggetto terzo non presente nel Catalogo. Tale soggetto terzo può erogare la formazione formale solo se in possesso degli standard minimi necessari per esercitare le funzioni di impresa con capacità formativa ai sensi della Determinazione n. 73 del 02/11/2007.

L'impresa interessata può avvalersi di tali soggetti terzi per l'erogazione dell'intero percorso formativo oppure per l'erogazione delle sole competenze di base e trasversali o professionalizzanti di tipo tecnico-scientifico e operativo[21].

---

[20] Come da DGR n. 66-6528 del 23 luglio 2007, Sezione 3.3 "….*La compilazione del PFI nella sua parte generale e di dettaglio, effettuata mediante l'utilizzo della citata procedura informatica, consentirà di effettuarne la stampa da allegare al contratto di lavoro.*"

[21] La realizzazione dell'offerta formativa risponde alla definizione di formazione formale indicata nella Sezione 3.3.

Questa modalità di erogazione della formazione formale prevede, anche in questo caso, che l'impresa titolare del rapporto di lavoro sia direttamente responsabile[22] della realizzazione dell'intero percorso formativo dell'apprendista per la durata contrattuale prevista.

Le imprese, al fine dell'erogazione della formazione formale, possono altresì avvalersi, mediante accordi diretti non disciplinati da procedure pubbliche di affidamento e finanziamento delle attività, degli operatori presenti nel Catalogo dell'offerta pubblica dei Servizi formativi per l'apprendistato. Gli accordi stabiliti tra l'impresa e l'operatore presente nel Catalogo consentono una particolare personalizzazione del percorso formativo.

Non sono previsti contributi finanziari a sostegno di attività formative realizzate da soggetti terzi individuati direttamente dalle imprese.

[22] Ai sensi del comma 3 dell'art. 53 del D. Lgs. n. 276/03.

Sezione 8
DISPOSIZIONI FINALI

La Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, in conformità con gli indirizzi di cui al presente atto, coinvolte le Parti sociali e sentite le Province, adotterà gli opportuni provvedimenti di carattere gestionale.

Tali provvedimenti, da considerarsi a supporto della gestione delle attività di formazione per le apprendiste/i assunte/i ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 276/2003 s.m.i. e ai sensi dell'art. 16 della L. n. 196/1997 sono finalizzati a rendere operativi i Servizi formativi e a definire le modalità per:

- l'istituzione di un Coordinamento istituzionale tra Regione e Province, che ha il compito di definire modelli omogenei di gestione della sperimentazione e di accompagnare e verificare l'attuazione della sperimentazione su tutto il territorio piemontese al fine di garantire la massima efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;

- la verifica sull'andamento della sperimentazione e sull'adeguatezza delle misure di sostegno per le Province;

- il riparto delle risorse disponibili tra le Province, tenuto conto dei criteri previsti nel presente provvedimento.

- la realizzazione di attività di formazione formale mediante la modalità FAD;

- la certificazione delle competenze acquisite in esito ai percorsi formativi in apprendistato, il rilascio delle qualifiche professionali e le relative modalità di registrazione delle medesime nel Libretto formativo del cittadino;

- la definizione delle modalità operative per i controlli e della relativa *"manualistica"* a seguito del parere di conformità dei sistemi di gestione e controllo da parte della Ragioneria Generale dello Stato-IGRUE nonché per il monitoraggio dell'apprendistato sul territorio regionale realizzato dalla Agenzia Piemonte Lavoro;

Ai sensi della L.R. 26/01/2007, n. 2 sulla "Disciplina degli aspetti formativi del contratto di Apprendistato" la Regione e le Province, d'intesa e nell'ambito delle rispettive competenze, concordano iniziative con le Amministrazioni pubbliche competenti in materia di vigilanza e controllo sul lavoro al fine di assicurare il corretto utilizzo del contratto di apprendistato.